

I titolari degli uffici telegrafici principali dei capoluoghi di provincia debbono versare ogni giorno, prima della chiusura della Cassa provinciale, tutti i fondi disponibili. Ove però gli incassi giornalieri superino in media le L. 3000 debbono effettuare un versamento nelle prime ore del mattino, comprendendovi i fondi introitati dal pomeriggio del giorno precedente, e, prima della chiusura della cassa, debbono versare tutti i fondi introitati.

Per gli uffici di maggiore importanza, le Direzioni provinciali, ove lo ritengano opportuno, potranno disporre che siano eseguiti più versamenti durante la giornata, fissando il limite dei fondi oltre il quale i versamenti stessi debbono essere effettuati ».

Art. 160. — L'ultimo alinea è così modificato:

« Il versamento è obbligatorio quando sia raggiunta la somma di L. 1000 e, in ogni caso, a fine di mese, qualunque sia la somma ».

#### Art. 2.

I limiti di somma di L. 2000 e di L. 200, indicati nel primo e nel secondo alinea dell'art. 21 del regolamento generale dei servizi postali (parte 2<sup>a</sup>) approvato col regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, sono rispettivamente elevati a L. 10.000 e a L. 2000.

#### Art. 3.

I numeri 9 e 16 dell'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato col decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, sono sostituiti con i seguenti:

« n. 9) transazioni di vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 80.000, e condono di multe;

« n. 16) autorizzazioni di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo presunto superi la somma di L. 500.000 ».

#### Art. 4.

Le disposizioni di cui alle lettere f) ed i) dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, modificato col decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 280, sono sostituite con le seguenti:

« f) autorizzare transazioni di vertenze quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona non superi il valore di L. 80.000;

« i) approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 500.000 ».

#### Art. 5.

Il limite di somma delle richieste di carte valori da parte delle ricevitorie succursali e delle agenzie esistenti nei capoluoghi di provincia, di cui all'art. 82 del regolamento di contabilità per le poste e i telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è temporaneamente elevato al quadruplo della cauzione prestata dagli uffici stessi, sino a quando non sarà provveduto ad adeguare l'importo delle cauzioni all'aumentato volume delle operazioni a danaro compiute da ciascun ufficio.

#### Art. 6.

Gli aumenti dei limiti di somma di cui ai primi quattro articoli del presente decreto hanno vigore fino al 30 giugno 1947.

#### Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE —  
CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GULLO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1947  
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 18. — FRASCA

### DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 aprile 1947, n. 428.

Nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari.

#### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 2205;

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 22 aprile 1937, n. 571, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1180;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 457;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

#### TITOLO I

##### Art. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici delle radiodiffusioni circolari, controllando che l'ente concessionario mantenga sempre le stazioni in piena efficienza ed introduca i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica.

I progetti di nuove stazioni trasmettenti o ripetitrici per il servizio di radiodiffusioni circolari o di modifiche di impianti già esistenti devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni che, presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emette il suo giudizio entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti.

Il collaudo delle stazioni, di cui al comma precedente, è eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni; l'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

Qualora gli impianti diano luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici pubblici o militari, l'ente concessionario deve, nei casi di assoluta indispensabilità, attuare i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga necessari per la rimozione delle suddette interferenze.

#### Art. 2.

Nelle sedi delle singole stazioni radiotrasmettenti circolari sono costituite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, Commissioni aventi il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari, con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le modifiche e i miglioramenti da apportarsi e della sorveglianza sulla esecuzione del piano trimestrale dei programmi approvati a norma del successivo art. 8.

Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico governativo, che ne è il presidente, designato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni; da un competente di arte designato dal sindaco della città in cui la Commissione risiede; e da un utente designato dalle associazioni dei radioutenti e, in mancanza, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

I membri delle Commissioni durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

#### Art. 3.

L'ente concessionario deve trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione di esso.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può fare eseguire verifiche sul funzionamento contabile dell'ente concessionario al fine dell'accertamento dei canoni che l'ente deve corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sui suoi introiti.

#### Art. 4.

Il Ministero delle finanze e tesoro può eseguire verifiche sul funzionamento contabile dell'ente concessionario.

#### Art. 5.

Lo statuto dell'ente concessionario e le sue variazioni devono essere approvati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.

#### Art. 6.

La nomina del presidente dell'ente concessionario e quella eventuale del consigliere delegato, deve essere approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

L'approvazione delle suddette nomine non implica alcuna responsabilità da parte dello Stato in relazione all'andamento dell'azienda.

#### Art. 7.

All'ente concessionario è vietato di prendere accordi con Stati, enti e cittadini esteri su questioni interessanti il servizio delle radiodiffusioni, senza la preven-

tiva autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale sentirà, secondo i casi, il Ministro per gli affari esteri, i Ministeri militari e gli altri enti eventualmente interessati.

### TITOLO II

#### Art. 8.

È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un Comitato per la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc., dei programmi di radiodiffusione circolari e per la vigilanza sulla loro attuazione.

L'ente concessionario predispone ogni trimestre, tenendo conto delle esigenze di ordine generale e locale il piano di massima dei programmi da svolgersi durante il trimestre successivo e i relativi orari, chiedendo su ciò l'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale decide su parere del Comitato di cui al comma precedente.

Il Comitato controlla la propaganda svolta dall'ente concessionario per lo sviluppo delle radiodiffusioni.

#### Art. 9.

Il Comitato di cui all'articolo precedente sarà costituito:

da un presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione e per le poste e le telecomunicazioni;

da un funzionario dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

da un membro designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da tre scrittori, designati, uno dall'Accademia dei Lincei, e due dalle organizzazioni nazionali di categoria;

da tre musicisti (uno per la musica sinfonica, uno per la musica operistica e uno per la musica leggera), designati dalle organizzazioni nazionali di categoria;

da due autori drammatici, designati, uno dall'Accademia dei Lincei e uno dalle organizzazioni nazionali di categoria;

da un rappresentante della Società Italiana degli autori ed editori;

da un esperto di problemi economico-sociali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio;

da un rappresentante dei maestri e degli insegnanti delle scuole secondarie, designato dalle organizzazioni di categoria;

da un esperto dei problemi turistici, designato dall'Ente nazionale del turismo;

da tre privati utenti, designati dalle relative associazioni ed in mancanza dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Funge da segretario un funzionario dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto a voto, il presidente o direttore generale dell'ente concessionario.

## Art. 10.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato si riunisce normalmente ogni tre mesi, ma può essere convocato straordinariamente dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà più uno dei membri.

## TITOLO III

## Art. 11.

È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obiettività informativa delle radiodiffusioni.

## Art. 12.

La Commissione di cui all'articolo precedente, è composta di 17 membri, designati dal Presidente della Camera dei deputati tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

## Art. 13.

La Commissione parlamentare trasmette le sue deliberazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che deve impartire al presidente dell'ente concessionario le disposizioni necessarie per curarne la esecuzione e deve informarne il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

## Art. 14.

Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate con provvedimento del Presidente della Camera dei deputati.

## Art. 15.

Fino alla elezione della Camera dei deputati, le disposizioni degli articoli precedenti si riferiscono all'Assemblea Costituente.

## Art. 16.

Per la trasmissione di informazioni di carattere politico-militare o di notizie attuali di carattere finanziario, o economico, capaci di pregiudicare rapporti internazionali, il credito dello Stato o interessi di carattere generale, l'ente concessionario può preventivamente interpellare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in tal caso deve osservarne le istruzioni.

## TITOLO IV

## Art. 17.

Nei casi di inadempienza da parte dell'ente concessionario degli obblighi da esso assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuative irregolarità accertate e debitamente contestate, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può applicare all'ente una penale da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 500.000.

Qualora l'ente concessionario sia recidivo in gravi inadempienze, può essere disposta la revoca della concessione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamen-

tare di cui all'art. 11 se le inadempienze investono il lato politico delle radiodiffusioni, o, del Comitato di cui all'art. 8, se le inadempienze investono il lato culturale, artistico, delle trasmissioni.

## Art. 18.

È abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE  
— CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1947

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO  
20 marzo 1947, n. 429.

Modificazioni alle lettere i) e l) dell'art. 28 del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, relativo all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova.

## IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50;

Visto il regio decreto 11 aprile 1926, n. 736;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per l'industria e commercio, e per il commercio con l'estero;

Decreta:

## Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle lettere i) ed l) dell'art. 28 del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, sono sostituite dalle seguenti:

i) salvo quanto disposto nella alinea seguente, ordina, quando lo ravvisi opportuno per il migliore servizio del porto, la rimozione, da eseguirsi a cura degli aventi diritto o d'ufficio, di qualsiasi partita di merce, anche se appena sbarcata, facendola trasportare in magazzini dell'entroterra.

Le merci giunte in partite separate e segnalate all'Amministrazione del consorzio, saranno immagazzinate in attesa di imbarco o di rispedizione e potranno essere trasferite nell'entroterra solo se entro 15 giorni dall'arrivo non giunga un ordine di rispedizione.

Del trasferimento dovrà in ogni caso essere avvertito, con lettera raccomandata, chi può disporre della merce.

Le merci depositate in magazzini dell'entroterra in attesa delle disposizioni degli aventi diritto saranno considerate, agli effetti doganali, come giacenti nel porto.